



PARERE MOTIVATO
n. 23 del 20 febbraio 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al PAT e al PI tramite procedura suap per il restauro e il recupero esercizio di somministrazione alimenti e bevande. Comune di Pederobba (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Febbraio 2018 come da nota di convocazione in data 19 Febbraio 2018 prot. n.62916;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Pederobba con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 506428, 506420, 506416 del 04.12.2017 relative alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al PAT e al PI tramite procedura suap per il restauro e il recupero esercizio di somministrazione alimenti e bevande. Successivamente il Comune di Pederobba con nota pec del 19.02.2018 acquisita al prot. regionale n. 63225 del 16.02.2018 ha fatto pervenire chiarimenti, a seguito dell'incontro tenutosi presso gli uffici regionali in data 16.02.2018, relativamente all'allacciamento alla pubblica fognatura.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:


- Parere n.691 dell'8.01.18 assunto al prot. reg. al n.11578 dell'11.01.18 di Alto Trevigiano Servizi;
- Parere n.11749 del 19.01.18 assunto al prot. reg. al n.23446 del 22.01.18 dell'ULSS2;
- Parere n.250 del 29.01.18 assunto al prot. reg. al n.34534 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.2036 del 30.01.18 assunto al prot. reg. al n.36520 della Soprintendenza Archeologica;
- Parere n.1992 del 5.02.18 assunto al prot. reg. al n.45228 del 6.02.18 del Consorzio di Bonifica Piave;
- Parere n.16352 del 16.02.18 assunto al prot. reg. al n.62107 del 16.02.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 315/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'intervento in oggetto riguarda il "Restauro e recupero per esercizio di somministrazione alimenti e bevande - ristorazione - della ghiacciaia superstite di Villa Pola-Neville in variante al P.A.T. ed al Piano degli Interventi", in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 4 legge Regionale n. 55/2012. L'obiettivo è l'inserimento all'interno dell'ex ghiacciaia ipogea di un'attività dedicata alla ristorazione comprendente locali cucina, somministrazione ed accessori. Nello specifico la variante non comporta la variazione della destinazione d'uso delle ZTO, ovvero, le aree mantengono la destinazione d'uso di "Zona Fb - aree per attrezzature di interesse comune" e nella parte prospiciente il canale Brentella di "ambito di localizzazione degli interventi". L'area più a nord manterrà altresì la destinazione di zona agricola "E2". Relativamente all'apparato normativo di piano, la variante non comporta modifiche in quanto il procedimento di SUAP è già recepito all'art 13 comma 47 delle NTA del PAT.

Relativamente all'allacciamento alla pubblica fognatura, come si evince dalla documentazione a chiarimento prodotta in data 16.02.2018, il Responsabile del Procedimento dichiara che: " Con riferimento all'oggetto, a maggior chiarimento, si precisa che l'Ats, in ordine all'allacciamento alla pubblica fognatura, ha espresso parere favorevole con propria del 17/10/2017 prot. 38592/17,...



Nel dettaglio l'ATS, avendo preso atto della predisposizione della tubazione di allacciamento dal compendio immobiliare fino alla linea esistente di via Montello (strada principale), considerate le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Pederobba ancora in data 21/05/2009 e 26/08/2009, ha riformulato il proprio parere: "Si comunica che l'immobile in oggetto risulta allacciabile alla rete di fognatura nera in quanto già dotato di predisposizione fino alla pubblica Via Montello dove è presente il servizio di fognatura."....

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 febbraio 2018, in base alla quale emerge che quanto sopra esposto, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti comprensivi del RAP e della documentazione a chiarimento prodotta dal Comune in data 16.02.2018, nonché della la Valutazione di Incidenza n. 315/2017, l'istanza relativa la "Variante al PAT e al PI tramite procedura Suap per il restauro e il recupero esercizio di somministrazione alimenti e bevande" in Comune di Pederobba (TV), non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 315/2017.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.


VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al PAT e al PI tramite procedura suap per il restauro e il recupero esercizio di somministrazione alimenti e bevande nel Comune di Pederobba, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nella documentazione a chiarimento prodotta dal Comune in data 16.02.2018, comprensiva del parere dell'ATS prot. 38592 del 17.10.17;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VincA:



1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Euplagia quadripunctaria*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*, *Muscardinus avellanarius*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Pederobba, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

(firma)